

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA

Sent. N° 665/11
R.G. N° 8095/08
Cronol. 2973/11

composta dai Sigg. Magistrati :

TORRICE	dott. ssa Amelia	Presidente
LEONE	dott. ssa Margherita	Consigliere
PAGETTA	dott. ssa Antonella	Consigliere rel.

nell'udienza di discussione del 25 gennaio 2011 ha pronunciato la seguente sentenza nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 8095 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2008,

TRA

MEOCCI Alfredo, elettivamente domiciliato in Roma, Lungotevere Michelangelo n. 9, presso lo studio Trifirò & Partners, rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, dagli Avv. ti Gianluca Favalli, Salvatore Trifirò e Paolo Zucchinali, che lo rappresentano e difendono in virtù di procura a margine del ricorso in appello.

APPELLANTE

E

RAI- RADIOTELEVISIONE ITALIANA SPA, in persona del procuratore speciale Avv. Rubens Esposito, elettivamente domiciliata in Roma, Piazza dei Caprettari n. 70, presso lo studio dell'Avv. Vittorio Ripa di Meana che unitamente all'Avv. Pierluigi Lax, la rappresenta e difende in virtù di procura a margine della memoria di costituzione in appello .

APPELLATA

NONCHE'

AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI,

APPELLATA N.C.

OGGETTO : appello avverso la sentenza n. 7361 resa dal Tribunale di Roma in data 24 aprile / 8 maggio 2008

CONCLUSIONI

Per entrambe le parti : come da rispettivi scritti difensivi.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Alfredo Meocci ha ottenuto in via monitoria i decreti n. 4908/2007 e n. 4909/2007 del Tribunale di Roma con i quali è stato ingiunto alla Rai Radiotelevisione Italiana spa il pagamento rispettivamente di € 46.392,00 e di € 137.392,00.

Il titolo in base al quale sono stati azionati i due crediti è rappresentato da un accordo tra le parti stipulato in forma di scrittura privata in data 19.6.2006, poi recepita nel verbale di conciliazione sindacale in data 27.6.2006 .

Con esso la Rai Radiotelevisione Italiana spa, a fronte della rinuncia di Alfredo Meocci all'incarico ed alle funzioni di Direttore Generale della Rai, si accollava, fra l'altro, il pagamento della sanzione pecuniaria irrogata ad Alfredo Meocci con provvedimento n. 220 /2006 del 27.4.2006 dell' Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (in seguito AGCOM, n.d.r.) ed il pagamento delle spese legali sostenute dal Meocci medesimo per la difesa davanti alla detta Autorità garante nell'ambito del procedimento sfociato nell'irrogazione della sanzione, davanti al TAR Lazio per l'impugnazione della delibera n. 220 /2006 e per l'assistenza prestata per la sottoscrizione dell'accordo conciliativo del 19 .6.2006

La somma di € 137.392,00 di cui al d.i. n. 4909 /2007, rappresentava la parte della sanzione pecuniaria nelle more corrisposta dal Meocci all'AGCOM; la somma di € 46.392,00, di cui al d.i. n. 4908/2007, corrispondeva, invece, alle somme in acconto versate dal Meocci per l'assistenza e difesa legale, sul complessivo importo delle spese legali quantificato in € 204.642,00 .

Con separati ricorsi, poi riuniti, la Rai Radiotelevisione Italiana spa ha proposto opposizione avverso i decreti ingiuntivi ed ha contestualmente agito in via riconvenzionale chiedendo la restituzione delle somme *medio tempore* corrisposte al Meocci, in esecuzione dell'accordo del giugno 2006.

Si è costituito per resistere il Meocci .

Il Tribunale di Roma ha accolto l'opposizione e, per l'effetto, revocato i decreti ingiuntivi opposti; in accoglimento della domanda riconvenzionale ha condannato Alfredo Meocci al pagamento della somma di € 320.402,99 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria .

Con atto di appello, tempestivamente proposto, Alfredo Meocci ha censurato la decisione deducendo :

- a) che la decisione era viziata da extrapetizione in quanto la statuizione di accoglimento era stata fondata su ragioni diverse da quelle prospettate da controparte. Ha evidenziato l'erroneità dell'assunto del primo giudice secondo il quale l'aver esso Meocci rivestito la carica di Commissario dell'AGCOM gli precludeva, in ottemperanza al disposto dell'art.2, comma 9, L. n. 481 del 1995 e per il tempo ivi previsto, ogni successivo rapporto con la Rai Radiotelevisione Italiana spa e, quindi, anche il ripristino del rapporto di lavoro subordinato quale giornalista, instaurato in epoca precedente alla nomina a Commissario dell'Autorità Garante; ha, quindi, eccepito la illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma e 9 L. cit. , per violazione degli artt. 3 e 51 Cost., ove interpretato nel senso di precludere tout-court il rientro in servizio di esso Meocci o anche soltanto nel senso di

- precludere il rientro in mansioni diverse da quelle assegnate al momento della nomina a Commissario;
- b) che il primo giudice aveva errato nel ritenere che dal divieto inderogabile stabilito dall'art. 2, comma 9, L. cit. scaturisse la indisponibilità dei diritti oggetto dell'accordo transattivo del giugno 2006 e, in conseguenza, la nullità dello stesso ai sensi dell'art. 1966 cod. civ. . Ha dedotto che la portata precettiva del divieto stabilito dall' art. 2, comma 9, cit. si esaurisce nel solo profilo sanzionatorio, di talchè il rapporto tra l'ex Commissario dell'Autorità garante e l'azienda soggetta alla vigilanza della medesima *"nonostante la situazione di incompatibilità potrebbe benissimo proseguire, ferma restando l'eventuale applicazione delle sanzioni previste"* (v. ricorso in appello, pag. 24); ha affermato che il diritto alla prosecuzione o alla rinuncia dell'incarico sarebbero diritti pienamente disponibili, *"pure in una situazione di incompatibilità prevista da norme inderogabili "* (v. ricorso in appello, pag. 24.). In coerenza con tale linea argomentativa ha sostenuto che ciò di cui le parti avevano inteso disporre con l'accordo transattivo concerneva esclusivamente le conseguenze privatistiche, di ordine patrimoniale, scaturenti dalla situazione di incompatibilità; non sussistevano, pertanto, le condizioni per l'applicazione dell'art. 1966 cod. civ. posto dal Tribunale a fondamento della decisione ;
- c) che il primo giudice aveva, comunque, errato nell'accogliere la domanda riconvenzionale . Secondo l'appellante, a prescindere dalla legittimità e validità della transazione, le somme *medio tempore* erogate e chieste in restituzione della Rai, a differenza di quanto ritenuto in sentenza, non erano collegate esclusivamente all'incarico di Presidente di Rai Corporation o alla svolgimento di mansioni equivalenti; nessun punto dell'accordo transattivo instaurava uno specifico collegamento tra il trattamento retributivo e lo svolgimento di un determinato incarico. In conseguenza, avrebbe dovuto trovare applicazione il principio di irriducibilità unilaterale della retribuzione di cui all'art. 2103 cod. civ. . In un'ottica opposta veniva, poi, richiamata la clausola dell'Accordo del giugno 2006, in base alla quale esso Meocci era stato posto, in via temporanea, alle dirette dipendenze del Direttore Generale, collocazione che si assumeva equivalente a quella di Presidente di RAI Corporation ; a riscontro dell'attività espletata nel detto periodo l'appellante invocava la lettera, con la quale, nel novembre 2006 il Direttore Generale dell'epoca dava atto al Meocci della apprezzata collaborazione svolta. Secondo l'appellante tale lettera aveva valenza confessoria e, comunque, il Tribunale avrebbe dovuto istruire la causa mediante espletamento della prova testimoniale richiesta sul punto. In ogni caso, l'appellante assumeva che la definitiva acquisizione delle erogazioni richieste dalla Rai trovava fondamento nel disposto dell'art. 2126 cod., civ. ;
- d) che la determinazione del *quantum* era avvenuta sulla base di criteri arbitrari ; che, in particolare, non era chiaro come la Rai fosse pervenuta alla determinazione delle retribuzione annua di € 250.00,00 e come fossero state calcolate le maggiori somme, rispetto a tale cifra, richieste in restituzione . L'appellante ha, poi, riproposto tutte le deduzioni già svolte in prime cure per contrastare le eccezioni e le deduzioni della Rai Radiotelevisione Italiana spa in

ordine alla nullità, annullabilità, e inefficacia dell'accordo transattivo posto a fondamento delle pretese monitorie.

Il Meocci ha chiesto, in riforma della decisione, il rigetto delle opposizioni e della domanda riconvenzionale proposte da controparte .

Si è costituita la Rai Radiotelevisione Italiana spa deducendo la infondatezza dell'impugnazione; ha riproposto tutte le eccezioni di nullità, invalidità, inefficacia dell'accordo transattivo del giugno 2006, assorbite dalla pronuncia di primo grado; ha dedotto la inammissibilità della censura avente ad oggetto la determinazione del *quantum* evidenziando che il relativo importo non aveva costituito oggetto di specifica contestazione nelle difese di primo grado .

Ha chiesto il rigetto della impugnazione .

All'odierna udienza di discussione la causa è stata decisa come da separato dispositivo.

MOTIVI DELLA DECISIONE

In fatto

Ai fini della compiuta comprensione della questione oggi sottoposta alla Corte, appare opportuna la ricostruzione della complessiva vicenda nella quale il presente procedimento si iscrive .

Alfredo Meocci, assunto il 23 marzo 1982 alle dipendenze della Rai Radiotelevisione Italiana spa, ha svolto, in aspettativa non retribuita, dal febbraio 1998 al marzo 2005, le funzioni di Commissario dell'Autorità di vigilanza nelle comunicazioni. Cessato l'incarico, con delibera del C.di A. del 18/19.10. 2005 è stato nominato Direttore Generale della Rai Radiotelevisione Italiana spa.

L'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, ravvisata in tale nomina una violazione dell'art.2, comma 9, L. n. 481 del 1985, all'esito di un procedimento di contestazione, ha sanzionato la Rai Radiotelevisione Italiana spa e Alfredo Meocci ingiungendo alla prima il pagamento di una sanzione amministrativa di € 14.379.307,00 ed al secondo di una sanzione amministrativa di € 372.923,83.

Le ordinanze ingiunzione sono state impugnate dinanzi al Tar Lazio, con separati ricorsi, dalla Rai Radiotelevisione Italiana spa e da Alfredo Meocci .

Nelle more della decisione del giudice amministrativo, la Rai Radiotelevisione Italiana spa e Alfredo Meocci hanno stipulato un accordo del seguente tenore :

Premesso che : Il dottor Meocci, titolare di un rapporto di lavoro subordinato giornalistico a tempo indeterminato ... , è attualmente Direttore Generale della Società per delibera consiliare, assunta previa intesa con l'Assemblea degli Azionisti, il 5 agosto 2005, con lettera RUO /SG/ 18522 del 24 ottobre 2005 (all.to 1) è stato determinato il trattamento economico e normativo del Dott. Meocci a valere dall'attribuzione delle funzioni di Direttore Generale nonché successivamente alla cessazione di queste; nella citata lettera, accettata dal Dott. Meocci è, infatti, previsto che in caso di cessazione dell'incarico di Direttore

Generale sarebbero state a lui assegnate mansioni , espressamente condivise come equivalenti, di top manager o di Presidente o Amministratore Delegato o di Direttore Generale di società controllata dalla Rai, con retribuzione nella componente fissa pari a € 670.000, 00 annui lordi e nella parte variabile in misura da determinare in relazione al nuovo incarico e comunque non inferiore a quella prevista per i top manager e che, nel caso in cui la collocazione equivalente non fosse di suo gradimento, egli avrebbe potuto recedere dal rapporto di lavoro a fronte della corresponsione delle spettanze di fine rapporto, dell'indennità sostitutiva del preavviso e di un'indennità sostitutiva del preavviso e di un'indennità aggiuntiva pari a 16 (sedici) mensilità di retribuzione fissa lorda ; con delibere n. 220 e 221 Cons del 27 aprile 2006 l'AGCOM, sul presupposto che la nomina del dott. Meocci a Direttore Generale della Rai avesse costituito violazione dell'articolo 2 comma 9 della Legge n. 481 del 1995, ha irrogato al Dott Meocci e alla Rai le sanzioni pecuniarie quantificate nei rispettivi provvedimenti; tanto la Rai quanto il Dott. Meocci, con separati ricorsi, hanno impugnato le citate delibere AGCOM davanti al TAR del Lazio con richiesta di sospensiva, ottenendo per la trattazione congiunta della domanda cautelare e del merito l'udienza del 6 luglio 2006 davanti alla Sezione III ter; successivamente alla notifica delle ridette delibere e prima della notifica dei ricorsi avverso le medesime in data 3 ma maggio 2006 il Dott. Meocci ha chiesto ed ottenuto, a salvaguardia degli interessi della Società, di essere collocato in aspettativa senza assegni fino alla decisione sulla sospensiva, ora abbinata al merito per l'udienza del 6 luglio p.v.; ...

tanto premesso e considerato che il Dott. Meocci ed il Consiglio di Amministrazione della Rai condividono l'esigenza di trovare una soluzione concordata idonea ad assicurare l'operatività dell'Azienda nel superiore interesse della Società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo pur in pendenza di giudizi introdotti con i ricorsi di cui in premessa (che saranno comunque coltivati) anche con riguardo ai riflessi negativi che l'alea del giudizio e i tempi di formazione del giudicato possono avere sulla certezza, la stabilità e l'efficacia e l'efficienza dell'azione di impresa e sui rapporti tra gli Organi societari; le parti hanno convenuto pertanto sull'opportunità di prevenire ogni possibile insorgenza controversia in ordine all'assunzione, all'espletamento ed alla cessazione delle funzioni di Direttore Generale da parte del Dott. Meocci, anche in riferimento alle emanande decisioni giurisdizionali, dando esecuzione in via transattiva, con reciproche concessioni e rinunce, all'accordo di cui alla lettera RUO/SG/18522 del 24 ottobre 2005 citata in premessa ... **si conviene e si stipula quanto segue :**

- 1) il Dott. Meocci rinuncia all'incarico ed alle funzioni di Direttore Generale della Società e ne dà comunicazione con separato atto al Presidente del Consiglio d'Amministrazione;
- 2) la Rai attribuisce al Dotto Meocci , ad personam la qualifica apicale di Direttore giornalistico di cui al vigente C.N.L.G. e accordo integrativo Usigrai e, col di lui consenso, lo designa ad assumere le funzioni di Presidente del Consiglio di Amministrazione della consociata di diritto statunitense Rai Corporation, con sede a New York e non operante in Italia, quali gli saranno previste per il periodo

statutariamente previsto, dai competenti Organi deliberativi di detta società e gli garantisce, mediante apposita convenzione che si impegna a stipulare con detta consociata entro il mese di luglio del corrente anno, un trattamento economico complessivo pari a quello di cui ai successivi punti 3) e 4); fino all'assunzione delle funzioni di Presidente di Rai Corporation, il dott. Meocci conserverà un'adeguata sistemazione logistica presso la sede della Rai in Roma, viale Mazzini, 14 e le dotazioni di personale di segreteria, di beni strumentali e di servizi di cui attualmente dispone;

3) il trattamento economico annuo lordo del Dott. Meocci viene stabilito nella misura di Euro 750.000 (settecentocinquantamila/00) nella parte fissa e in Euro 80.000,00(ottantamila/00) nella parte variabile rapportata al ruolo di Presidente del Consiglio di Amministrazione di Rai Corporation in relazione agli specifici obiettivi assegnati dal Consiglio di Amministrazione di detta Società; 4) le spese di viaggio e di soggiorno del Dott. Meocci per l'assolvimento dell'incarico di Presidente del Consiglio di Amministrazione di Rai Corporation saranno da questa rimborsate a piè di lista ;

5) ogni diversa successiva collocazione del Dott. Meocci in Rai o in Società del Gruppo dovrà essere disposta secondo i parametri di condivisa equivalenza stabiliti nel richiamato Accordo del 24 ottobre 2005 e fermo restando il trattamento economico complessivo di cui al precedente punto 3), essendo comunque facoltà del dott. Meocci, nel caso in cui la collocazione equivalente proposta dalla Rai non fosse in suo gradimento, di recedere dal rapporto di lavoro a fronte della corresponsione delle spettanze di fine rapporto, della indennità sostitutiva del preavviso e di una indennità aggiuntiva pari a 25 (venticinque) mensilità della retribuzione fissa lorda, con rinuncia ora per allora ad ogni ulteriore e diversa pretesa;

6) la Rai si accolla l'onere di pagare la sanzione pecuniaria posta a carico del Dott. Meocci, dal provvedimento AGCOM di cui in premessa, nella denegata ipotesi in cui fosse confermata in giudizio e si assume altresì l'onere di corrispondere agli avvocati del Dott. Meocci quanto ad essi dovuto per spese, competenze e onorari relativi alla rappresentanza in e difesa avanti all'AGCOM e davanti al TAR del Lazio nonché per l'assistenza prestata nella conclusione del presente accordo;

7) il Dott. Meocci rinuncia a far valere nei confronti della Rai gli effetti della pronuncia giurisdizionale definitiva che sarà emessa all'esito del giudizio introdotto con ricorso avverso la delibera AGCOM/220/CONS del 26 aprile 2006;

8) con la sottoscrizione del presente accordo cessa il periodo di aspettativa accordato al Dott. Meocci;

9) le parti si impegnano a tradurre ricognitivamente il contenuto del presente accordo, già valido, efficace e vincolante fra loro, in sede di conciliazione sindacale entro e non oltre il 31 luglio 2006: a tal fine la parte più diligente convocherà l'altra per la sottoscrizione in sede sindacale, indicando la data fissata per la conciliazione, l'indirizzo delle sede sindacale adita ed il nominativo di uno o più rappresentanti sindacali che forniranno assistenza, con invito all'altra parte ad essere presente e ad indicare il nominativo di uno o più propri rappresentanti

sindacali che saranno presenti e forniranno assistenza, restando inteso che il difetto di riscontro alla convocazione costituirà inadempimento essenziale dell'accordo con ogni relativa conseguenza;

10) le parti dichiarano che con l'esecuzione del presente accordo non avranno più nulla da pretendere l'una dall'altra per alcuna ragione causa o titolo comunque relativi e connessi ai fatti, agli atti e ai comportamenti di cui al presente atto, anche se in esso non espressamente richiamati e, in particolare, all'assunzione, allo svolgimento e alla cessazione della carica di Direttore Generale da parte del Dott. Meocci, fatta salva la corresponsione della parte variabile di retribuzione di cui alla lettera 24 ottobre 2005 (RUO/SG/18522) per gli anni 2005 e 2006. “

In calce all'accordo, in data 26.6.2006, è la dichiarazione del Meocci il quale, con riferimento alla clausola n. 2, dichiarava di accettare la qualifica *ad personam* di “Caporedattore”, individuata come qualifica apicale nel vigente cnlg e accordo integrativo USIGRAI. In data 27 giugno 2006 l'accordo veniva trasfuso nel verbale di conciliazione in sede sindacale .

Con sentenze del 6/20 luglio 2006 il Tar Lazio rigettava sia il ricorso della Rai Radiotelevisione Italiana spa sia il ricorso del Meocci, avverso i rispettivi provvedimenti sanzionatori irrogati dall'AGCOM .

Entrambe le decisioni erano confermate dal Consiglio di Stato.

In data 8.1.2007 l'AGCOM notificava al Meocci ed alla Rai Radiotelevisione Italiana spa un ulteriore atto di contestazione ravvisando nel contratto transattivo sopra trascritto un'ulteriore violazione dell'art. 2, comma 9, L. n. 481 /1995, scaturita dall'accordo transattivo .

Con delibere del 10 e 24 gennaio 2007 la Rai ha confermato l'inquadramento del Meocci nella qualifica di caporedattore, con una retribuzione esclusivamente parametrata alla detta qualifica ed alle equivalenti posizioni aziendali, retribuzione determinata in € 250.000,00 lordi l'anno; ha chiesto pertanto al Meocci la restituzione delle somme versate in eccedenza rispetto al trattamento retributivo corrispondente alla qualifica di caporedattore ed iniziato il relativo recupero mediante trattenuta sullo stipendio, nei limiti del quinto della retribuzione.

Il procedimento aperto dall'AGCOM in relazione all'accordo transattivo è stato chiuso con provvedimento di archiviazione condizionata di cui alla delibera n. 97 /'07. Esso è stato motivato con specifico riferimento alle iniziative poste in essere dalla Rai per la integrale rimozione, con effetto *ex tunc*, di ogni vincolo o conseguenza scaturente dall'accordo transattivo .

Dopo la chiusura del procedimento il Meocci ha azionato in via monitoria le pretese per cui è processo .

La sentenza impugnata

La sentenza impugnata ha respinto la domanda del Meocci; in accoglimento della domanda riconvenzionale di Rai Radiotelevisione Italiana spa ha condannato il Meocci al pagamento delle somme, non ancora recuperate mediante trattenuta sulla retribuzione, corrispondenti ai compensi, eccedenti la retribuzione lorda di €

250.000,00 propria del Caporedattore; ha accolto la eccezione della Rai di nullità del contratto transattivo perché stipulato in violazione dell'art. 1966, comma 2, cod. civ..

Il primo giudice ha infatti ritenuto che i diritti dei quali la Rai e il Meocci avevano inteso disporre erano *ex lege* sottratti alla loro disponibilità, a fronte dell'inderogabile divieto contenuto nell'art. 2, comma 9, L. n. 481 del 1995 in base al quale doveva ritenersi che *al Meocci, quale commissario AGCOM dal febbraio 1998 al marzo 2005, fosse vietato trattenere un rapporto di collaborazione, di consulenza o di impiego con le imprese operanti nel settore delle comunicazioni ed in particolare con la Rai.*

I motivi di gravame e le ragioni della presente decisione

Con il primo motivo di doglianza l'appellante ha censurato la decisione per avere escluso, in base al disposto dell'art. 2, comma 9, L. cit., ogni possibilità di ripristino, anche dell'originario rapporto di lavoro intrattenuto dal Meocci con la Rai .

La censura è condivisibile.

Come già osservato dall'Autorità Garante nella delibera con la quale è stata irrogata al Meocci la sanzione pecuniaria (v. delibera n. 220 /2006), l'interpretazione coordinata dei commi 8 e 9 dell'art. 2 cit., induce a riferire il divieto non alla conservazione e, quindi, al ripristino di un precedente rapporto di lavoro, ma solo alla "instaurazione" di un nuovo rapporto di qualsiasi natura con un soggetto sottoposto alla vigilanza dell'Autorità Garante. La Corte condivide tale interpretazione in quanto conforme oltre che a criteri di ragionevolezza, ai principi costituzionali di cui agli artt. 3 , 4 e 51 Cost. ed, in particolare, alla esigenza che l'accesso ad un pubblico ufficio, quale è sicuramente quello di Commissario dell'AGCOM, non pregiudichi la conservazione del posto di lavoro (esigenza specificamente costituzionalizzata con riferimento al chiamato alle funzioni pubbliche elettive (art. 51 , ult. co Cost.). Al contempo tale soluzione interpretativa è quella che maggiormente tutela il diritto al lavoro, espressione di valori di particolare pregnanza costituzionale, diritto che quindi non risulta annullato o sacrificato in maniera abnorme a causa dell'esercizio di un pubblico ufficio.

In definitiva, l'interpretazione accolta si rivela quella preferibile in quanto l'unica che realizza l'adeguato bilanciamento degli interessi, tutti di rilevanza costituzionale, implicati dalla fattispecie in esame .

Alla luce di quanto ora osservato non sussiste alcun dubbio di legittimità costituzionale delle norme in esame, per cui la richiesta di remissione al Giudice delle Leggi avanzata dall'odierno appellante deve essere disattesa .

L'interpretazione " conforme" della norma in esame, adottata da questa Corte non è tuttavia dirimente ai fini dell'accoglimento del gravame in quanto, come si andrà più compiutamente ad esplicitare nel prosieguo della esposizione, l'incarico di Direttore Generale conferito al Meocci non può in alcun modo essere ricondotto all'ambito del ripristino del precedente rapporto di lavoro dipendente quale giornalista.

In questa linea argomentativa del resto, al di là delle affermazioni in ordine alla portata precettiva del disposto dall'art. 2, commi 8 e 9 L. cit. ed, in particolare, all'ampiezza del divieto di cui ai commi 8 e 9, si è sviluppato il ragionamento del primo giudice il quale ha fatto discendere la indisponibilità *ex lege* dei diritti negoziati con l'accordo transattivo, dalla violazione del precetto inderogabile di cui all'art. 9, comma 2, L. cit. per effetto della nomina a Direttore Generale; ciò a prescindere da ogni valutazione sul se il conferimento dell'incarico di Direttore Generale costituisca o meno ripristino del precedente rapporto di lavoro subordinato (*rectius* uno sviluppo di carriera dello stesso) o un incarico del tutto autonomo rispetto a detto rapporto .

La questione riconduce al secondo motivo di gravame, con il quale l'appellante sostiene la inapplicabilità al caso di specie dell'art. 1966 cod. civ. . Il Meocci nega, infatti, che dal divieto inderogabile stabilito dall'art. 2, comma 9, L. cit., scaturisca la indisponibilità dei diritti oggetto dell'accordo transattivo del giugno 2006; afferma che la portata precettiva del divieto stabilito dal detto art. 2 comma 9, L. n. 481 del 1995, si esaurirebbe nel profilo sanzionatorio senza incidere sul rapporto instaurato successivamente alla cessazione del mandato il quale " potrebbe benissimo proseguire" con la conseguenza che anche il diritto alla prosecuzione o alla rinuncia sarebbero diritti pienamente disponibili, "pure in una situazione di incompatibilità prevista da norme inderogabili". Chiarisce che i diritti di cui le parti hanno inteso disporre con l'accordo transattivo investono esclusivamente le conseguenze privatistiche, di ordine patrimoniale, scaturenti dalla situazione di incompatibilità.

Le deduzioni dell'appellante sono prive di pregio, salvo che per il profilo attinente all'inapplicabilità dell'art. 1966 cod. civ. .

E' innanzitutto da respingere la tesi intesa a circoscrivere la portata precettiva del divieto stabilito dall'art. 2, comma 8, L. n. 481 del 1995 limitandola al profilo sanzionatorio interessante l'ambito pubblicistico, senza quindi ricadute sul rapporto di tipo privatistico, *inter partes*. Ed invero, a prescindere dal rilievo che non è possibile affermare la natura *tout-court* privatistica della Rai Radiotelevisione Italiana spa alla quale, anzi, come chiarito dalla Suprema Corte va attribuita " *natura sostanziale di ente assimilabile a una amministrazione pubblica... nonostante l'abito formale che riveste di società per azioni (peraltro partecipata totalitariamente da enti pubblici: lo Stato per il 99,55% e la S.I.A.E ... per il residuo 0,45% " (SS.UU. n. 27092 /09), in ragione dei peculiari caratteri del regime cui tale società è soggetta, non può affermarsi che la disposizione che stabilisce un divieto a tutela - come si approfondirà meglio in seguito - di interessi di rango costituzionale, esaurisca i suoi effetti nel solo profilo sanzionatorio, lasciando inalterate le situazioni di incompatibilità, frutto o comunque collegate alla violazione del precetto. Il carattere unitario dell'ordinamento non tollera che alla violazione di una norma imperativa non consegua - anche - la eliminazione di quegli effetti che sono conseguenza della violazione medesima .*

In questi casi soccorre la clausola generale posta dall'art. 1418 cod. civ. che sanziona con la nullità il contratto con causa e/o oggetto illecito (art. 1343 e 1346 cod. civ.)

D'altro canto è *ius receptum* l'affermazione che la ipotesi di nullità del contratto per contrasto con norme imperative, contemplata dal comma primo dell'art 1418 cod. civ. , è configurabile indipendentemente da una espressa comminatoria di legge e cioè dall'esistenza di una norma proibitiva perfetta la quale contenga oltre ad uno specifico divieto, anche la sanzione civilistica della nullità. La norma ora richiamata, invero, contiene un principio generale rivolto a prevedere e disciplinare proprio quei casi in cui alla violazione del precetto imperativo non è collegata una specifica sanzione di nullità del relativo negozio. (cfr.Cass. 2545 /1970 e 3974 /1995). Si ha, pertanto, nullità quando, pur in difetto di espressa sanzione, dalla funzione della norma rimasta inosservata possa desumersi il carattere imperativo della stessa .

Ciò posto, ritiene questa Corte territoriale che i diritti dei quali le parti hanno inteso disporre con l'accordo del giugno 2006 non rientrano nella categoria dei diritti sottratti *per espressa disposizione di legge* alla disponibilità delle parti, come richiesto dall'art. 1966 cod. civ., richiamato dal primo giudice a fondamento della nullità del contratto in controversia .

La indisponibilità contemplata dall'articolo 1966, comma 2, cod. civ., non è un riflesso delle modalità, viziate o meno, di acquisizione del diritto del quale la parte ha inteso disporre. Essa scaturisce, invece, da una specifica valutazione del legislatore che ha inteso limitare la possibilità di disporre di alcuni diritti, pur nella legittima titolarità di un soggetto (come ad es. l' art. 458 cod. civ. in tema di divieto di patti successori).

Diversa è la situazione nel caso in esame .

Nessuna norma vieta al Direttore Generale della Rai di disporre del suo diritto all'incarico; e, d'altra parte, la Rai può legittimamente disporre del diritto di affidare l'incarico di Direttore Generale alle persone che a suo giudizio hanno i requisiti per ricoprirlo. In realtà ciò che viene in rilievo con riferimento all'atto di disposizione del Meocci è che egli, per effetto della violazione della norma imperativa di cui all'art. 2, co.9 , L. n. 481/1995, non ha mai avuto la titolarità dell'incarico al quale pure ha dichiarato di rinunciare nel negozio transattivo. Ipotesi questa che esula dall'ambito di applicazione dell'art. 1966 cod. civ. . Quanto ora osservato non si traduce, tuttavia, in una valutazione di legittimità e validità dell'accordo transattivo . Questo risulta nullo ai sensi dell'art. 1972, comma 1, cod. civ., come da eccezione della appellata Rai, riproposta in seconde cure, per essere relativo ad un contratto illecito, tale essendo indubbiamente il contratto avente ad oggetto il conferimento al Meocci dell'incarico di Direttore Generale della Rai. Come affermato dal Consiglio di Stato, nella sentenza depositata in data 30.1.2007 con la quale è stato respinto il ricorso in appello del Meocci avverso la sentenza del Tar Lazio che aveva confermato il provvedimento sanzionatorio dell'AGCOM, *la ratio della norma (art. 2, comma 9, l. n.dr.) , risiede, da un lato, nell'esigenza di evitare che l'esercizio della carica sia inquinato anche solo dal sospetto di future utilità personali, e dall'altro, nella volontà di scongiurare la eventualità che la peculiare esperienza e le relazioni maturate dai componenti dell'Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità durante lo svolgimento dell'incarico*

stesso, da imprese operanti nei rispettivi settori al fine di trarne utili e vantaggi incompatibili con la trasparenza e la parità della competizione nel mercato.”.

Il regime di incompatibilità è posto a presidio della previsione dell'art. 2 comma 5, L. n. 481 /1995, secondo il quale le Autorità operano in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione, norma a sua volta intesa alla tutela di beni di rilevanza costituzionale, primi fra tutti il pluralismo in un settore particolarmente “sensibile” quale quello dell'informazione e la imparzialità e trasparenza dell'azione amministrativa in conformità dell'art. 97 Cost. .

La natura imperativa del divieto posto dal comma 9 dell'art. 2 della L. n. 418 1995 scaturisce, per l'appunto, dalla rilevanza costituzionale degli interessi in gioco che attengono ai diritti fondamentali del cittadino ed in primo luogo al diritto tutelato dall'art. 21 Cost. . L'art. 21 Cost., nella lettura datane dalla Corte costituzionale, è norma che tutela implicitamente l'interesse generale della collettività all'informazione (Corte Cost. 94/1977), la quale, attuata attraverso i mezzi di comunicazione di massa (stampa o radiotelevisione), è attività che nel nostro sistema, si collega all'esercizio di una libertà fondamentale (quale quella di espressione del pensiero) ed alla presenza di un valore essenziale per la democrazia (quale quello del pluralismo) (Corte cost. n. 348 /1990) .

Tale lettura risulta conforme anche all'art. 11 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea proclamata a Nizza nel dicembre 2000, la quale dispone *1. Ogni individuo ha diritto alla libertà di espressione. Tale diritto include la libertà di opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza che vi possa essere ingerenza da parte delle autorità pubbliche e senza limiti di frontiera. 2. La libertà dei media e il loro pluralismo sono rispettati).*

La disposizione, pur non essendo immediatamente applicabile alla vicenda in esame, ai sensi dell'art. 51 della stessa Carta perché non viene in rilievo una norma di diritto dell'Unione e nemmeno una norma nazionale che abbia con la prima una qualche connessione, rappresenta nondimeno uno strumento interpretativo privilegiato perché afferma valori e principi considerati comuni agli Stati membri, in quanto tali certamente rilevanti sul piano argomentativo ed orientativo (Corte Costituzionale 93/2010, Cass. 28658/2010, 21697/2010, 2352/2010).

Come detto la rilevanza costituzionale e comunitaria degli interessi tutelati dal precetto posto dall'art. 2, comma 9, L. cit. qualifica indiscutibilmente la norma in questione come norma imperativa e, quindi, come illecito l'atto di autonomia privata posto in essere in violazione di essa.

Tale è, per l'appunto, il contratto di nomina a Direttore Generale nel quale, come anticipato, non è possibile ravvisare una modalità di ripristino, con conferimento di diverse mansioni, dell'originario rapporto di lavoro giornalistico.

E' del tutto evidente che l'incarico di Direttore generale della Rai non presenta alcuna continuità con il rapporto di lavoro giornalistico. Vi è una diversità, per così dire ontologica, che investe non solo le modalità di accesso - nel caso del Direttore Generale si richiede, a differenza che per le ordinarie assunzioni, una specifica delibera del C.di A. Rai - ma il tipo di competenze, che nel caso del Direttore Generale sono, o dovrebbero essere, di tipo spiccatamente manageriale, competenze non richieste, invece, per l'attività giornalistica. Diverso il bagaglio professionale,

diversi i livelli di responsabilità, diversi gli ambiti di autonomia, diversi i possibili percorsi di carriera nel senso che la nomina a Direttore Generale non costituisce in alcun modo una progressione o un'evoluzione naturale della carriera del giornalista. Diversi sono la funzione ed i compiti del giornalista rispetto a quelli di Direttore Generale e tanto spiega la ragione per la quale è corretto configurare la nomina a Direttore Generale del Meocci come conferimento *ex novo* di un vero e proprio incarico professionale, privo di collegamento con il precedente rapporto di lavoro.

Tale incarico, di per sé solo, ed a prescindere dall'ulteriore corredo di garanzie, vantaggi, prerogative anche con riferimento al momento di cessazione della carica, in concreto riconosciuto dalla Rai Radiotelevisione Italiana spa, si pone in diretto contrasto con il precetto di cui all'art. 2, comma 9. L. cit.

E' illuminante sul punto quanto afferma il Consiglio di Stato nella sentenza sopra richiamata, nella quale si legge: *Il conferimento dell'incarico manageriale relativo alla conduzione generale dell'azienda assume infatti una connotazione, al tempo stesso, spiccatamente premiale a vantaggio dell'incaricato e fortemente strategica per gli interessi dell'azienda; lo spessore premiale incarna la prima ratio dando corpo al rischio (sul piano dell'apparenza che la norma , pure, vuole dissipare) che l'attività commissariale sia stata espletata in modo da essere piegata a vantaggio dell'azienda vigilata (oltretutto uno dei due competitori del mercato televisivo analogico) onde porre le basi per una gratificazione sinallagmatica successiva; il ruolo strategico rivestito da direttore generale dà invece corpo al secondo timore che la norma sull'incompatibilità vuole fugare, vista la possibilità che, nella veste apicale di direttore generale l'ex componente dell'Autorità sfrutti, a vantaggio dell'azienda, il patrimonio di esperienze e conoscenze accumulato nel corso dell'espletamento dell'incarico collegiale, sì da realizzare a favore dell'azienda già vigilata, quel vantaggio competitivo di stampo distorsivo che la statuizione di legge vuole appunto fronteggiare.*

Per tutte le ragioni esposte il conferimento al Meocci dell'incarico di Direttore Generale è illecito e tale illiceità si riverbera, ai sensi dell'art. 1972 cod. civ. sull'accordo transattivo del giugno 2006, in quanto relativo ad un contratto illecito essendo l'oggetto della transazione costituito proprio dalla rinuncia al detto incarico da parte del Meocci .

Per completezza è da rilevare che l'accordo conciliativo in esame presenta un ulteriore profilo di nullità, evidenziato anche da parte appellata, che attiene al difetto della causa, propria della transazione, quale contratto con il quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine a una lite già incominciata o prevengono una lite che può sorgere fra loro (art. 1965 cod. civ.)

In primo luogo non si comprende quale sarebbe la lite, attuale o potenziale, fra le parti che la transazione sarebbe destinata a prevenire. Il conferimento dell'incarico è stato espressamente accettato dal Meocci; si è realizzata, per così dire, una situazione di concorso nella realizzazione del fatto illecito, con la conseguenza che, con riferimento agli effetti della nullità del conferimento dell'incarico, non è immaginabile che una parte possa avanzare pretese nei confronti dell'altra.

In ogni caso difetta il profilo delle reciproche concessioni, cd. *aliquid datum / aliquid retentum*.

Alfredo Meocci ha rinunciato esclusivamente ad un incarico del quale non aveva la disponibilità in radice, perché frutto di violazione di norma imperativa, ed, inoltre, ha rinunciato a far valere nei confronti della Rai le conseguenze (solo eventualmente favorevoli, n.d.r.) della pronuncia giurisdizionale definitiva del giudizio amministrativo sulla legittimità della sanzione irrogata dall'AGCOM. La Rai, invece, si è fatta carico di una serie alquanto onerosa di concessioni. Tali concessioni non solo riproducevano, inalterato nella sostanza, il regolamento di interessi contrattato in sede di conferimento dell'incarico di Direttore Generale (dei quali gli aspetti più vistosi erano la garanzia, anche in caso di cessazione dalla carica, di incarichi equivalenti di top manager o Presidente o top manager o D.G di società controllata dalla Rai con conservazione della parte fissa della retribuzione (pari a € 670.000,00 annui), ma, addirittura, prevedevano, nell'attesa della nomina del Meocci a Presidente del C. di A. di Rai Corporation o in altra posizione equivalente, la corresponsione del medesimo trattamento economico, senza peraltro esigere alcuna controprestazione in termini di attività lavorativa; prevedevano, inoltre, l'accollo della sanzione irrogata dall'AGCOM e delle spese legali del procedimento avanti all'AGCOM e dei giudizi davanti al giudice amministrativo e delle stesse spese legali per l'assistenza relativa alla transazione.

Tale regolamento di interessi risulta, per quanto sopra detto, confliggente con la funzione propria del negozio transattivo, caratterizzato da reciproche concessioni in vista della prevenzione o eliminazione di una lite.

Inoltre, esso appare obiettivamente finalizzato a costituire un aggiramento del divieto posto dall'art.2, comma 9, L. n. 481 /1995 in quanto mira ad assicurare al Meocci non il legittimo ripristino del pregresso rapporto di lavoro, ma l'attribuzione di un ruolo di spicco e la fruizione di un trattamento economico pari o addirittura superiore (cfr. indennità aggiuntiva in caso di non gradimento di incarico equivalente, pari a 25 mensilità) a quello stabilito con il conferimento dell'incarico di Direttore Generale ed a garantirgli una sorta di rendita di posizione, "a vita", ove si consideri la previsione di immutabilità della parte fissa del trattamento economico, con riferimento ad eventuali futuri incarichi in ambito Rai o presso società controllate.

Sotto questo profilo, sussiste, quindi una illiceità della causa per essere il negozio transattivo finalizzato alla elusione di un precetto imperativo.

Tutto quanto sopra osservato in punto di nullità dell'accordo transattivo del giugno 2006 assorbe le ulteriori deduzioni della appellata Rai, riproposte in seconde cure, in ordine all'annullabilità della transazione nonché al suo venir meno per impossibilità sopravvenuta della prestazione, *per factum principis*, per l'avversarsi della condizione espressa o in base alla presupposizione, o anche per l'acquiescenza, asseritamente prestata dal Meocci, al provvedimento di archiviazione di AGCOM del gennaio 2007

Il secondo motivo di gravame va pertanto respinto, sia pure sulla base della motivazione diversa da quella adottata dal primo giudice in punto di nullità dell'accordo transattivo.

Con il terzo motivo di gravame l'appellante deduce che il primo giudice ha, comunque, errato nell'accogliere la domanda riconvenzionale; sostiene che, a prescindere dalla legittimità e validità della transazione, le somme *medio tempore* erogate e chieste in restituzione della Rai, a differenza di quanto ritenuto in sentenza, non erano collegate esclusivamente all'incarico di Presidente di Rai Corporation o alla svolgimento di mansioni equivalenti non essendo in nessuna parte previsto che la suddetta retribuzione fosse collegata allo svolgimento di un determinato incarico (ricorso in appello, pag. 32 e 33).

Invoca il principio di irriducibilità unilaterale della retribuzione di cui all'art. 2103 cod. civ. .

In una differente prospettiva richiama, poi, la clausola dell'Accordo in base alla quale egli era stato posto, in via temporanea, alle dirette dipendenze del Direttore Generale, collocazione che asserisce equivalente a quella di Presidente di RAI Corporation, e deduce che l'attività espletata in tale periodo è documentata dalla lettera, con la quale, nel novembre 2006 il Direttore Generale dell'epoca gli dava atto della apprezzata collaborazione svolta. Secondo l'appellante tale lettera avrebbe valenza confessoria e, comunque, il Tribunale avrebbe dovuto istruire la causa mediante espletamento della prova testimoniale richiesta a riguardo. In ogni caso la definitiva acquisizione delle erogazioni da parte del Meocci troverebbe fondamento nel disposto dell'art. 2126 cod., civ.

Il motivo è privo di pregio.

In ordine all'accoglimento della domanda riconvenzionale rileva la Corte che la mancanza di una "*causa adquirendi*" delle somme *medio tempore* percepite, scaturente dalla rilevata nullità dell'accordo transattivo, comporta il diritto della Rai Radiotelevisione Italiana spa alla restituzione di quanto corrisposto in esecuzione del contratto, configurandosi la relativa azione come azione di ripetizione dell'indebitto oggettivo.

In presenza di un indebitto oggettivo non appare utilmente invocabile il disposto dell'art. 2103 cod. civ, in tema di irriducibilità unilaterale della retribuzione.

E', poi, da sottolineare che il compenso corrisposto *medio tempore*, che non concerne quello spettante al Meocci in ragione del pregresso rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze della Rai Radiotelevisione Italiana spa, come del resto riconosce il Meocci medesimo nell'atto di gravame (v. ricorso in appello, pag. 33), non era stabilito a fronte dello svolgimento di alcuna specifica attività lavorativa. La lettura dell'accordo conferma tale affermazione in quanto nel negozio transattivo era espressamente contemplato un periodo, per così dire di "transizione", di durata non predeterminata, in vista del conferimento dell'incarico di Presidente di Rai Corporation o di altro equivalente, senza che ciò comportasse alcuna modifica del trattamento economico concordato in relazione ai futuri incarichi di vertice. Ritiene la Corte che le somme corrisposte in tale periodo dalla Rai, in difetto di un correlativo specifico obbligo del Meocci a prestare la propria attività, non configurino tecnicamente "retribuzione" e siano quindi, sottratte al principio di irriducibilità della stessa.

Ne vale in contrario obiettare, come fa parte appellante, che lo svolgimento di attività lavorativa sarebbe provata dalla lettera in data 11.11.2006, che assume

essere di valenza confessoria, con la quale il Direttore Generale della Rai dà atto al Meocci della apprezzata collaborazione prestata alla Direzione generale nella esigenza di aumentare il tasso di contenuto informativo e di approfondimento culturale nella programmazione destinata all'estero e nella individuazione dei problemi da affrontare e lo invita a proseguire in questa attività consultiva e preistrutturativa ed a riferirne anche per le vie brevi.

Ritiene la Corte in primo luogo che non è possibile affermare la valenza confessoria della lettera in oggetto in difetto di allegazione, prima ancora che di prova, della sua provenienza da parte di soggetto che poteva validamente impegnare l'azienda a riguardo. Elementi in tal senso peraltro non si ricavano dallo Statuto RAI e segnatamente dagli artt. 27 e 29 che concernono fra l'altro la rappresentanza dell'azienda e le attribuzioni del Direttore Generale.

In ogni caso, il contenuto della lettera è estremamente generico ed inadeguato a dare contezza, in relazione all'intero periodo in considerazione, dell'effettiva entità dell'impegno profuso dall'odierno appellante e se esso abbia assunto, per continuità ed intensità, i caratteri di una vera e propria controprestazione lavorativa.

In conclusione l'appellante non ha offerto o chiesto di offrire adeguata prova in merito all'eventuale attività lavorativa espletata nel periodo in controversia. La prova orale chiesta sul punto si rivela insufficiente atteso che l'unica circostanza che attiene all'attività prestata nel periodo in oggetto, delle 51 sulle quali è stata richiesta la escussione testimoniale, concerne proprio ed esclusivamente la lettera summenzionata e non la effettiva prestazione di attività nel periodo in questione.

Infine il diritto del Meocci di ritenere le somme percepite, richieste in via riconvenzionale, non trova fondamento neppure nell'art. 2126 cod., civ. in virtù del disposto dell'ultima parte del primo comma che, in linea generale, sottrae alla previsione secondo la quale la nullità o l'annullamento del contratto di lavoro non produce effetto per il periodo in cui il rapporto ha avuto esecuzione, il caso in cui la nullità deriva dall'illiceità dell'oggetto o della causa.

L'art. 2126 cod. civ. è disposizione voluta in funzione di tutela del lavoratore subordinato, quale contraente più debole, intesa ad evitare che questi, pur avendo effettuato la prestazione lavorativa, si trovi costretto, per vizio del contratto, a dover restituire la retribuzione, che rappresenta il normale mezzo di sostentamento del lavoratore dipendente.

Nel caso di specie, ad escludere il ricorrere della fattispecie regolata dall'art. 2126 cod. civ. è sufficiente sia quanto sopra osservato in tema di illiceità della causa e dell'oggetto, sia il rilievo che il contratto transattivo, come già sottolineato, non contemplava, in relazione al periodo cd "transitorio", lo svolgimento di alcuna specifica attività da parte del Meocci, per cui le somme erogate dalla Rai, in assenza di prestazione lavorativa corrispettiva, non costituiscono tecnicamente "retribuzione".

La censura sul punto va quindi respinta.

Infine è da respingere pure il residuo motivo di gravame concernente la determinazione del *quantum* richiesto dalla Rai in via riconvenzionale. Le deduzioni

svolte a riguardo sono infatti tardive e ormai precluse non essendo le stesse state formulate, come invece era specifico onere dell'odierno appellante, in primo grado. Consegue a quanto sopra, assorbita ogni ulteriore eccezione e deduzione, la conferma della decisione di primo grado, sia pure sulla scorta delle argomentazioni motivazionali qui svolte che in parte qua sostituiscono quelle che si leggono nella sentenza impugnata.

Le spese, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

PQM

Rigetta l'appello.

Condanna l'appellante alla rifusione alla RAI-Radiotelevisione Italiana spa delle spese del grado che liquida in complessivi € 12.797,00 (comprensivi della determinazione forfettaria delle spese) di cui € 9.665,00 per onorario.

Nulla nei confronti dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, contumace.

Roma, 25 gennaio 2011

Il Consigliere estensore

Antonella Pagette

Il Presidente

Luigi

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
D.ssa Daniela Testa
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
23 MAR 2011
Roma, li
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
D.ssa Daniela Testa

